

SERVIZIO FISCALE

14 Dicembre 2020

Alle aziende associate

**RISOLUZIONE MINISTERIALE N. 69/E: DETRAIBILE L'IVA SUI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE**

Gentili Associati,

Con la risoluzione n. 69/E del 22/10/2020 l'Agenzia delle Entrate risolve il dubbio sulla possibilità, o meno, di detrarre l'Iva sugli acquisti di servizi di telefonia mobile ricaricabile, effettuati dalle imprese nelle vesti di utilizzatori finali e non per una successiva rivendita.

In passato, l'Amministrazione Finanziaria si è espressa più volte nel senso di far prevalere l'indetraibilità dell'imposta collegata al regime Iva monofase, provvedendo in alcuni casi, in sede di accertamento, al recupero dell'imposta illegittimamente detratta. Con il chiarimento fornito nella citata risoluzione, lo stesso Ufficio mette la parola fine sulla questione bloccando ogni eventuale attività accertative in atto orientate in tal senso.

Come correttamente rilevato nella risoluzione, il diritto alla detrazione, garanzia del principio di neutralità dell'imposta, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. Vero è che nell'ambito del regime speciale previsto dall'articolo 74 del Dpr 633/1972, l'Iva sull'intero valore aggiunto realizzato a partire dalla fase iniziale di produzione e distribuzione dei beni/servizi fino al momento della vendita al consumatore finale è dovuta dal cedente della catena economica, nel caso il titolare della concessione per i servizi di telefonia. Tutte le successive cessioni, le quali avvengono nella fase di commercializzazione al pubblico, sono escluse dal campo applicativo dell'imposta fino al consumo finale. Ciò, tuttavia, non preclude la possibilità degli operatori che intervengono nei vari passaggi della filiera, (distributori e rivenditori), di portare in detrazione l'Iva pagata sui beni/servizi afferenti tali operazioni. Quanto alle modalità di fatturazione, l'articolo 4 del DM n. 366/2000 prevede che, in riferimento alle vendite di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione effettuate nei confronti del pubblico, l'Iva non vada indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione. Tale regola non vale quando le stesse operazioni sono realizzate dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti delle imprese che fruiscono dei servizi. Prevedendo in sostanza che nella fattura destinata ad un soggetto passivo ai fini Iva l'imposta sia esposta separatamente dalla base imponibile, è la stessa lettera

[www.confapiemilia.it](http://www.confapiemilia.it) – [info@confapiemilia.it](mailto:info@confapiemilia.it)

**BOLOGNA**  
**MODENA**  
**PARMA**  
**REGGIO EMILIA**

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna  
Via Tacito, 40 - 41123 Modena  
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma  
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861  
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812  
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812  
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

della norma l'elemento a sostegno della tesi sulla detraibilità allorché la società operi nelle vesti di acquirente/consumatore finale e non come operatore che interviene nel processo di distribuzione dei servizi telefonici. La risposta dell'Agenzia che accoglie tale interpretazione rappresenta un passo in avanti importante per l'intero settore e consente ad ogni impresa o professionista titolare di partita Iva, di acquistare nell'esercizio di impresa arte e professione una carta Sim ricaricabile con diritto pieno di detrazione.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confapi Emilia

